Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 62

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a favore dei soggetti rientranti nelle previsioni di cui all' articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, i quali, avendo acquistato un alloggio in un edificio, abbiano tuttavia realizzato in corso d' opera più alloggi assistiti da contributo.